

## REGOLAMENTO

## ART. 1

## Istituzione, Destinazione, Finalità, Utilizzo

E' individuata, in Loano, un'area attrezzata destinata alla sosta di camper.

L'area, della superficie complessiva di mq. 3250 circa, è sita tra Via Montocchio e Via delle Fornaci, iscritta a catasto al foglio 16/A, mappale nr. 1899.

L'area sarà sorvegliata da personale dipendente del gestore. L'area può essere utilizzata da tutti coloro che dispongono di camper per la sosta fino ad un massimo di 2 (due) pernottamenti consecutivi; è pertanto esclusa la sosta di tende, roulotte, carrelli tenda o quant'altro non compreso nella categoria ammesse.

Il gestore può impedire l'ingresso a coloro che si presentano con mezzi non conformi alla categoria ammessa od in istato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori.

Il gestore ha l'obbligo di impedire l'ingresso a coloro che non siano in regola con le norme relative all'assicurazione dei veicoli.

E' VIETATO IL CAMPEGGIO con qualsiasi modalità.

## Art. 2

## DISPONIBILITA' E ATTREZZATURE

L'area è fornita di acqua potabile, è dotata di servizi di scarico per le acque reflue (nere e bianche), contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, illuminazione notturna.

## Art. 3

## NORME DI STAZIONAMENTO

I mezzi vanno disposti negli spazi delineati ed indicati dal gestore, in posizione di partenza (vale a dire con la cabina di guida rivolta verso la strada interna del posteggio) ed in modo che non intralcino le manovre altrui o l'uso degli impianti igienico-sanitari.

## NON E' CONSENTITO:

- lo scarico dei WC chimici al di fuori dell'apposita griglia di raccolta;
- lo scarico delle acque reflue (nere e bianche) sul suolo
- l'utilizzo dell'acqua potabile per impieghi diversi da

quelli alimentari ed igienico-sanitari, quali, ad esempio, il lavaggio dei mezzi di trasporto;

- l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto solido-urbano fuori dagli appositi contenitori;
- la monopolizzazione del territorio;
- il dispiegamento di sedie e/o tavolini;
- l'apertura o l'installazione di verande;
- la stesura al sole dei panni o altro;
- l'utilizzo di generatori di corrente, anche "silenzianti";
- l'assunzione di qualsiasi atteggiamento che crei o simuli una situazione di campeggio per la quale l'area non è destinata.

#### Art. 4

##### TARIFFE

Le tariffe sono esposte all'ingresso in modo ben visibile agli utilizzatori .

Il pagamento della tariffa giornaliera da diritto all'utilizzo di uno spazio per 24 ore o frazione, dalle ore 10 del giorno di arrivo sino alle ore 10 del giorno successivo.

Il relativo pagamento dovrà essere effettuato giornalmente, anche per periodi superiori.

Del pagamento dovrà essere rilasciata apposita ricevuta.

La permanenza oltre le ore 10 di ciascun giorno comporta il pagamento di un'altra giornata di sosta.

E' consentito a coloro che non intendono stazionare nell'area l'uso dei servizi di scarico dei WC chimici, dello scarico delle acque reflue e del carico dell'acqua potabile limitatamente al periodo delle operazioni.

#### Art. 5

##### NORME PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE

Si rammenta che l'operazione va sempre eseguita con il rispetto delle più elementari norme igieniche e della buona educazione.

a) Il mezzo dovrà essere posizionato in modo che il tubo di scarico venga a trovarsi esattamente al centro dell'apposita griglia di raccolta;

b) spegnere il motore del mezzo;

c) aprire la saracinesca di scarico

d) a scarico ultimato spostare il mezzo;

e) aprire gli appositi rubinetti (Dx o Sx) per il lavaggio del canale di scolo;

f) utilizzare l'apposita canna dell'acqua per pulire la griglia ed eliminare eventuali residui cartacei o di altro genere.

SI FA OBBLIGO:

- di spegnere i motori mentre si staziona in fila in attesa che si liberi la griglia di scarico;

- di usare i prescritti liquidi per Wc chimici in quantità adeguata a sciogliere i residui organici e, soprattutto, ad eliminare qualsiasi odore che da essi derivi.

Art. 6

#### DIVIETI

Ogni soggetto che utilizza l'area di sosta è tenuto ad osservare un comportamento decoroso e rispettoso delle persone e delle cose altrui.

A garanzia di conformità a detto comportamento E' VIETATO:

- tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato;

- effettuare schiamazzi diurni o notturni;

- giocare al pallone o ad altri giochi collettivi;

- girare per le strade del posteggio in motorino o in bicicletta;

- lasciare animali domestici incustoditi, liberi di disturbare gli altri frequentatori e di imbrattare con residui organici sia le aree di sosta, sia le strade del posteggio.

Coloro che si sentissero disturbati dal comportamento dei vicini, sono pregati di avvertire il gestore.

Art. 7

#### SANZIONI ED AMMENZE

Coloro che trasgrediscono alle norme del presente Regolamento saranno allontanati dall'area attrezzata ad insindacabile giudizio della gestione.

A tutti coloro che trasgrediscono alle norme previste dal presente regolamento saranno applicate sanzioni amministrative, del valore compreso tra L. 50.000 e L. 1.000.000, da

applicarsi secondo le procedure di cui alla Legge 689 del 24.11.1981 e salvo che il fatto non integri gli estremi di violazioni diverse.

In caso di danni agli impianti o alle attrezzature, l'utente che ha causato il danno è tenuto all'immediata riparazione o, in caso di impossibilità a farlo, al risarcimento delle spese che dovranno essere sostenute per effettuare la riparazione del danno stesso.

\* \* \*